**INIZIATIVA PARLAMENTARE**

**presentata nella forma elaborata da Riccardo Calastri per la modifica della Legge sul raggruppamento e permuta terreni (LRPT)**

del 15 dicembre 2008

Col messaggio n. 5675 del 5 luglio 2005, il Consiglio di Stato ha presentato l’ultimo pacchetto di alleggerimento della legislazione cantonale. La proposta concerneva 29 leggi e decreti legislativi, di cui 5 proposte di abrogazione, 4 proposte di sostituzione/modifica totale di una legge, 17 proposte di modifica importanti e 3 proposte di modifica puntuale.

La proposta, che concerneva la Legge sul raggruppamento e permuta terreni (LRPT), era principalmente di natura formale: *«[…] ci permette ora di spostare alcune disposizioni di dettaglio e a carattere tecnico, dalla legge al regolamento. In effetti, non sussiste più la necessità di mantenere queste disposizioni nella legge, in quanto i meccanismi del raggruppamento terreni ormai acquisiti e abbondantemente collaudati, non necessitano più di essere inseriti in una base legale formale. Il loro inserimento nel regolamento permetterebbe del resto di procedere molto più agevolmente a delle modifiche, che dovessero rendersi necessarie per adeguare le modalità d’esecuzione del raggruppamento terreni alle nuove esigenze tecnico-amministrative».*

La Commissione della legislazione e poi il Gran Consiglio concordarono con la proposta, e le modifiche entrarono in vigore il 15 dicembre 2006.

Il nuovo articolo 75 ha questo tenore:

Divieto di frazionamento

*1Il frazionamento di fondi raggruppati con sussidi dello Stato è in principio vietato.*

*2Sono riservate le eccezioni previste dalla Legge federale sul diritto fondiario rurale.*

*3Nelle zone edificabili, definite dal piano regolatore in vigore il frazionamento è ammesso.*

A 2 anni dall’entrata in vigore, si può dire che le conseguenze erano state ampiamente sottovalutate, anche per un’applicazione piuttosto rigorosa da parte dell’Amministrazione.

Infatti, se la modifica dell’art. 75 aveva lo scopo di adeguare il medesimo ai disposti della Legge federale sul diritto fondiario rurale (LDFR), la situazione si complica quando il diritto fondiario rurale non è applicabile.

Siccome buona parte del territorio del Cantone Ticino è stato coinvolto nelle operazioni di raggruppamento terreni, l’art. 75 si applica a tutti quei fondi, fuori zona edificabile, con superficie inferiore a 2'500 mq (rispettivamente 1'500 se vignati), soglia dove diventa applicabile la LDFR.

Quindi, qualsiasi operazione per suddividere un fondo fuori zona edificabile con superfici limitate non è più possibile. La richiesta, ad esempio, di scorporare da un fondo uno stabile non più destinato ad una attività agricola è sistematicamente negata, oppure 2 case di vacanza non possono più essere separate e vendute. Le conseguenze per i proprietari sono pesanti e incomprensibili. Il legislatore non voleva questo.

Per questo motivo, con la presente iniziativa si chiede di ripristinare urgentemente i capoversi dell’art. 75 abrogati.

Riccardo Calastri